SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 133° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 aprile 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 258.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 259.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 260.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 261.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 262.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992.

Da 92G0282 a 92G0286

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1992.

Attuazione della decisione n. 91/180/CEE concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente.

92A1692

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 1992, n. 263.

Istituzione dell'imposta del cinque per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici in attuazione alla delega di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante delega al Governo per l'istituzione a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici di una imposta del cinque per cento sul canone annuale di concessione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita, con effetto dal 1° gennaio 1993, a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. Sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori senza titolo dei beni di cui al precedente comma; l'imposta viene in tal caso commisurata all'ammontare dell'indennizzo di occupazione determinato dai competenti uffici degli enti proprietari.

3. L'imposta è dovuta anche per le utilizzazioni, con o senza titolo, di beni di cui al comma 1 aventi durata inferiore all'anno ed è commisurata al cinque per cento del canone o dell'indennizzo dovuto.

Art. 2.

1. L'imposta è dovuta altresì nel caso di utilizzazione, anche di fatto, da parte di circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti, di beni solo apparentemente destinati ad uso pubblico ed intestati ad ente pubblico. L'imposta è dovuta dal titolare della concessione o della locazione nel caso in cui quest'ultimo abbia concesso in uso il bene, totalmente o parzialmente, ad alcuno dei predetti soggetti, i quali sono tenuti in solido con il titolare medesimo al pagamento dell'imposta, fermo restando il divieto di sub-concessione e di sub-locazione.

2. Non sono tenuti al pagamento della imposta lo Stato e le aziende autonome statali che utilizzano per sede di propri uffici e servizi immobili di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 3.

1. L'imposta di cui all'art. 1 è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1995 nei seguenti casi:

a) qualora i soggetti abbiano ottenuto la disponibilità dei beni e dei servizi reali successivamente alla data del 31 dicembre 1989;

b) per le concessioni e locazioni dei beni di proprietà dello Stato i cui canoni sono stati rivalutati dal 1° gennaio 1990 per effetto dei commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e dei relativi decreti interministeriali di attuazione emanati in data 20 luglio 1990 e 18 ottobre 1990 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 ottobre 1990 e del 6 febbraio 1991;

c) qualora la misura del canone sia stata rinegoziata o modificata successivamente alla predetta data del 31 dicembre 1989.

Art. 4.

1. All'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole «nonché l'imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale e dell'indennizzo di occupazione dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni;».

Art. 5.

1. Il versamento dell'imposta, nel caso di utilizzazione di beni di proprietà dello Stato, è effettuato presso l'ufficio del registro territorialmente competente rispetto all'ubicazione del bene contestualmente al pagamento del canone o dell'indennizzo di occupazione. Nel caso di utilizzazione di beni di proprietà degli altri enti di cui all'art. 1 l'imposta è versata presso il competente ufficio del registro entro il termine di cinque giorni dal pagamento del canone o dell'indennizzo effettuato all'ente proprietario, la cui quietanza deve essere esibita al predetto ufficio del registro.

2. Per l'anno 1993, nei casi di atti di concessione e contratti di locazione aventi scadenza nel corso dello stesso anno, l'imposta viene corrisposta entro il 31 gen-

naio 1993 e viene commisurata al rateo di canone afferente il periodo dal 1° gennaio 1993 alla data di scadenza dell'atto o contratto. Allo stesso modo si procede per i casi analoghi qualora l'imposta, ai sensi del precedente art. 3, è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1995.

3. Sempre per l'anno 1993, nei casi di utilizzazione senza titolo di beni venuta a cessare nel corso dello stesso anno, l'imposta viene corrisposta entro il 31 dicembre 1993 e viene commisurata al rateo dell'indennizzo afferente il periodo dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione della occupazione del bene.

4. In caso di inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta nei termini stabiliti, l'ufficio del registro procede alla liquidazione dell'imposta dovuta e applica gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nonché la sopratassa prevista dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Avverso il suddetto avviso di liquidazione è ammesso il ricorso alle competenti commissioni tributarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 6.

1. Per le concessioni assentite a canone simbolico, ricognitorio o senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso, la relativa imposta è commisurata al canone annuo da determinarsi a cura dei competenti uffici dello Stato e degli altri enti di cui al precedente art. 1 in relazione al valore di mercato del bene concesso, con riferimento a ciascun anno per il quale è dovuta l'imposta.

Art. 7.

1. I concessionari, i locatari, i comodatari nonché gli utilizzatori senza titolo dei beni di cui al precedente art. 1, anche se non tenuti al pagamento dell'imposta, sono obbligati a far denuncia dell'utilizzazione del bene all'ente proprietario nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo comma 2.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati su supporto magnetico e per le conseguenti procedure la denuncia deve essere redatta, a pena di nullità, su apposita scheda in triplice esemplare, conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

3. Per i beni di proprietà dello Stato detta denuncia deve essere presentata alla competente intendenza di finanza. Entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende autonome statali, i presidenti delle regioni e delle province ed i sindaci dei comuni, sotto la propria responsabilità, inviano all'intendenza di finanza competente per territorio un esemplare sia delle denunce presentate sia delle denunce compilate dai propri uffici in caso di omissione dei soggetti obbligati.

4. Nei casi in cui è dovuta l'imposta, per l'omessa o incompleta denuncia viene applicata una pena pecuniaria pari a cinque volte l'imposta stessa, aumentata a dieci volte se la denuncia viene omessa o presentata incompleta da utilizzatore senza alcun titolo; per la denuncia infedele si applica una pena pecuniaria pari a due volte l'imposta.

5. Nei casi in cui l'imposta non è dovuta, per l'omessa denuncia si applica la pena pecuniaria di lire un milione; per la denuncia incompleta o infedele si applica la pena pecuniaria di lire cinquecentomila.

6. La pena pecuniaria per omessa denuncia è ridotta ad un quarto se la denuncia stessa è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'intendenza di finanza competente per territorio. Fermo restando gli ordinari rimedi giurisdizionali, avverso il relativo provvedimento è ammesso ricorso per opposizione dinanzi alla medesima intendenza di finanza nel termine di giorni trenta dalla notifica.

8. Le aziende autonome statali, i comuni, le province e le regioni comunicano all'intendenza di finanza competente per territorio tutte le variazioni che si verificano nella utilizzazione dei beni di rispettiva proprietà nel termine di trenta giorni dalla data della intervenuta variazione.

9. A partire dalla data di entrata in funzione degli uffici periferici del Ministero delle finanze previsti dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, le competenze attribuite alla intendenza di finanza dal presente articolo, sono devolute agli uffici del territorio.

Art. 8.

1. L'introito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto affluirà su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 202/1991 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica. Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dai commi 6 e 7 dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

«Art. 3. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il *1° marzo 1992*, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento *sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione* di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio della delega occorrerà prevedere:

a) che l'imposta è dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realtà concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;

b) che l'imposta non si applica per due anni ai *soggetti* che abbiano ottenuto la disponibilità dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o qundo il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;

c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini Irpef e Irpeg;

d) la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento *nonché per gli utilizzatori senza titoli* e le sanzioni pecuniarie per l'omessa, *incompleta, infedele o tardiva* denuncia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 202/1991, come modificato dai commi 6 e 7 dell'art. 9 della legge n. 413/1991, si veda in nota al titolo.

— I commi 6 e 7 dell'art. 9 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) modificano l'art. 3 della legge n. 202/1991 il cui testo è riportato in nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Il D.L. n. 90/1990 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 - suppl. ord. n. 49 - del 25 luglio 1990) reca: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi; di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario nonché altre disposizioni urgenti». Si trascrive il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 12, come modificati dalla legge di conversione n. 165/1990:

«5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se referiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locali ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

6. I decreti previsti dall'art. 10, commi 1, 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adeguamenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. È abrogato il comma 2 dell'art. 10 del citato decreto-legge.».

La legge n. 392/1978, sopra richiamata, reca disposizioni relative alla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 692/1981, richiamato nel suesteso art. 12:

«Art. 16. — I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.

I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978.».

Si riporta, parimenti, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1989), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1989:

«Art. 10. — 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone di mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.».

— Il D.M. 20 luglio 1990 reca norme relative alla rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.

— Il D.M. 18 ottobre 1990 reca disposizioni per l'adeguamento dei canoni delle concessioni di aree demaniali marittime.

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta, esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente, *nonché l'imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale e dell'indennizzo di occupazione dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni*».

Note all'art. 5.

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 29/1961 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari), come, da ultimo, modificato dal comma 4 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 a decorrere dal 1° gennaio 1988:

«Art. 1. - Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del *4,5* per cento dal computarsi per ogni semestre compiuto ».

— L'art. 70 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, è così formulato:

«Art. 70 (*Tardività del pagamento*). — 1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.»

— Il D.P.R. n. 636/1972 reca disposizioni in materia di revisione della disciplina del contenzioso tributario.

Nota all'art. 7.

— La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

92G0304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1992.

Sostituzione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988 concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1988, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 384, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto interministeriale del 21 febbraio 1991 con il quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, l'organico del personale della nona qualifica funzionale del Ministero del commercio con l'estero in complessive 48 unità;

Vista la nota n. 207693 del 5 agosto 1991 con la quale il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato e motivato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica, ai fini dell'attuazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa indicazione dei profili professionali di ottava e settima qualifica funzionale da dichiarare indisponibili ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della repubblica n. 266/87;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica funzionale proposta dal Ministero del commercio con l'estero è nei limiti delle dotazioni organiche complessive di nona qualifica funzionale già definite con il citato decreto interministeriale 21 febbraio 1991 ai sensi dell'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II in data 21 ottobre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale:

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del commercio con l'estero sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 gennaio 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 6

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO.

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 48

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	40
13/A - Direttore amministrativo contabile	5
20/A - Esperto di organizzazione	1
28/A - Direttore statistico	1
297 - Analista esperto di sistema	1
Totale . . .	48

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 96 (*)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	76 (a)
13 - Funzionario amministrativo contabile	8 (b)
17 - Analista economico finanziario	2
20 - Analista di organizzazione	3 (c)
28 - Funzionario statistico	4 (d)
265 - Bibliotecario	1
271 - Analista di sistema	1
272 - Analista di procedure	1
Totale . . .	96

(*) In tale dotazione organica, n. 24 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure: (a) dei quali 20 indisponibili; (b) dei quali 2 indisponibili; (c) dei quali 1 indisponibile; (d) dei quali 1 indisponibile.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 103

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	72 (e)
14 - Collaboratore amministrativo contabile	12 (f)
18 - Collaboratore economico finanziario	4
29 - Collaboratore statistico	4
33 - Traduttore interprete	4
266 - Collaboratore bibliotecario	1
273 - Analista	3
274 - Programmatore di sistema	2 (g)
275 - Capo sala macchine	1
Totale . . .	103

In tale dotazione organica, n. 24 posti sono complessivamente resi indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure: (e) dei quali 20 indisponibili; (f) dei quali 3 indisponibili; (g) dei quali 1 indisponibile.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 137

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	84
15 - Ragioniere	25
19 - Assistente economico finanziario	3
30 - Assistente statistico	5
34 - Assistente linguistico	11
130 - Assistente del servizio cifra ed intercettazioni	1
276 - Programmatore	4
280 - Consollista	4
Totale . . .	137

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 138

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	75
6 - Stenodattilografo	16
8 - Coordinatore di rimessa	1
16 - Operatore amministrativo contabile	19
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	2
31 - Operatore statistico	5
120 - Tipografo impressore specializzato	2
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	4
283 - Addetto ai terminali evoluti	14
Totale . . .	138

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 158

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	55
7 - Dattilografo	66
11 - Autista meccanico	2
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	7
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	1
119 - Tipografo impressore	5
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	9
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	13
Totale . . .	158

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 68

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	23
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	45
Totale	68

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 5

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizia	5
Totale	5

92A1730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1992.

Sostituzione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1990 concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 143, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente dal Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto interministeriale del 4 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1988, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 20, con il quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, la dotazione organica del personale della nona qualifica funzionale del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici in complessive 408 unità;

Vista la nota n. 638666 del 13 novembre 1991 con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato e motivato la proposta di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica funzionale, ai fini dell'attuazione dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa indicazione dei profili professionali di ottava e settima qualifica funzionale da dichiarare indisponibili ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987;

Considerato che con la medesima nota n. 638666 il predetto Ministero ha formulato la proposta di modifica dei contingenti di alcuni profili professionali delle qualifiche funzionali ottava e settima, ferme restando le dotazioni organiche di queste ultime qualifiche già determinatè con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1990, che consiste, per quanto riguarda l'ottava qualifica funzionale, nel prevedere quattro posti per il profilo n. 300 di «Capo sala macchine esperto», nell'aumentare di quattro posti il contingente del profilo n. 1 di «Funzionario amministrativo» e di un posto quello del profilo n. 20 di «Analista di organizzazione», previa contestuale riduzione di due posti nel contingente del profilo n. 271 di «Analista di sistema» e di sette posti in quello del profilo n. 272 di «Analista di procedura» e, per quanto riguarda la settima qualifica funzionale, nel prevedere otto posti per il profilo n. 299 di «Programmatore esperto» e nell'aumentare di due posti il profilo n. 275 di «Capo sala macchine» previa contestuale riduzione in eguale misura (— 8 posti) nel contingente del profilo n. 273 di «Analista» e (— 2 posti) nel contingente del profilo n. 2 di «Collaboratore amministrativo»;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica funzionale proposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, è nei limiti delle dotazioni organiche complessive di nona qualifica funzionale già definite con il citato decreto interministeriale 4 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II in data 9 dicembre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro sono determinate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1990 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma 6 febbraio 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 18

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEL TESORO.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 408

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	389
20/A - Esperto di organizzazione	1
296 - Analista esperto di procedure	12
297 - Analista esperto di sistemi	5
298 - Capo sala macchine grandi sistemi	1
Totale . . .	408

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 816 (*)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	(*) 794
20 - Analista di organizzazione	2
271 - Analista di sistema	4
272 - Analista di procedure	12
300 - Capo sala macchine esperto	4
Totale . . .	816

(*) In tale dotazione organica, n. 204 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nel profilo professionale n. 1 di «Funzionario amministrativo».

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 885 (**)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	(**) 850
273 - Analista	12
274 - Programmatore di sistema	4
275 - Capo sala macchine	11
299 - Programmatore esperto	8
Totale . . .	885

(**) In tale dotazione organica, n. 204 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nel profilo professionale n. 2 di «Collaboratore amministrativo».

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 3.013

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	2.663
276 - Programmatore	38
277 - Procedurista di organizzazione	6
278 - Programmatore di gestione operativa	14
279 - Capo unità operativa (capoturno)	262
280 - Consollista	30
Totale . . .	3.013

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 897

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	786
6 - Stenodattilografo	22
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	4
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	15
281 - Registratore di dati	18
282 - Operatore di sala macchine	24
283 - Addetto ai terminali evoluti	28
Totale . . .	897

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 2.454

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	2.169
7 - Dattilografo	200
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	10
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	35
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	2
285 - Addetto alle macchine ausiliarie	38
Totale . .	2.454

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 678

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	135
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	543
Totale . . .	678

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 34

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	34
Totale . . .	34

92A1731

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 1992.

Trasferimento in proprietà dei lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, alle imprese beneficiarie dei contributi dopo l'approvazione del collaudo finale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991;

Visti i disciplinari di convenzione predisposti in attuazione della normativa di cui al citato art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, approvati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Ritenuta la necessità di modificare e integrare le disposizioni contenute nelle convenzioni in ordine al trasferimento in proprietà delle aree su cui si sono collocati gli insediamenti industriali, per disciplinare la procedura di trasferimento, nonché per consentire ai beneficiari l'immediato accesso al credito bancario e la possibilità di fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Articolo unico

1. I lotti delle aree, infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, provvisoriamente assegnati per la realizzazione di iniziative industriali, sono trasferiti in proprietà alle imprese beneficiarie dei contributi dopo l'approvazione del collaudo finale dell'iniziativa. Il trasferimento è disposto con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che verifica la completa realizzazione dell'iniziativa e l'osservanza delle obbligazioni della concessione.

All'esecuzione del provvedimento procede l'intendenza di finanza competente anche per quanto attiene alla indicazione catastale dell'area in questione.

Roma, 6 marzo 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

92A1732

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 1992.

Individuazione dell'ambito di applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1988, numeri 14 e 15, in materia di recupero degli interessi maturati sui contributi erogati ai sensi degli articoli 32 e 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 14 del 13 giugno 1988 nonché l'art. 1 e l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 del 13 giugno 1988 che stabiliscono il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati ai sensi degli articoli 32 e 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non tempestivamente utilizzati;

Preso atto del contenzioso instauratosi con i beneficiari dei contributi previsti dal suindicato art. 32, in tema di applicazione della suddetta ordinanza n. 14/88 ed altresì dell'esito negativo per l'amministrazione dei lodi arbitrali finora adottati nell'ambito di tale contenzioso;

Visto il parere dell'Avvocatura generale delle Stato emesso in data 28 settembre 1991, n. 79528, nel quale si afferma la fondatezza delle decisioni arbitrali e la inopportunità di procedere ad impugnativa delle decisioni medesime;

Ritenuta la opportunità di prevenire un ulteriore contenzioso dall'esito negativo suscettibile di aumentare l'importo delle somme da restituire ai beneficiari;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 14 del 13 giugno 1988 e l'art. 1 nonché l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 del 13 giugno 1988 si applicano solo agli anticipi di contributo erogati sulla base di disciplinari sottoscritti a decorrere dal 16 giugno 1988.

Roma, 6 marzo 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO

92A1733

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 1992, n. 264.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 3 gennaio 1983 concernente disposizioni relative ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo (registro n. 7 Interno, foglio n. 163), e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione e disposizioni ufficiali del Ministero dell'interno in data 1° aprile 1983 (supplemento ordinario al n. 1-3), recante norme per la regolamentazione dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ravvisata, l'opportunità di modificare la disposizione riguardante la composizione della commissione giudicatrice del concorso per vice consigliere di prefettura di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 3 gennaio 1983, nel senso di eliminare il limite temporale, stabilito dall'ultimo comma della stessa disposizione, oltre il quale non è consentita la partecipazione, in seno alla predetta commissione, dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno collocati in quiescenza;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. M/3204/A del 18 dicembre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3, quarto comma, del decreto ministeriale 3 gennaio 1983, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nella commissione giudicatrice e nelle eventuali sottocommissioni possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno collocati in quiescenza».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1992
Registro n. 15 Interno, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0305

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1987 (quinquennali), 1° maggio 1988 (quinquennali), 1° novembre 1988 (quinquennali), 1° novembre 1989 (quinquennali), 1° maggio 1990 (quinquennali), 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali) e 1° novembre 1991 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1992 e scadenza nel mese di novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987,

recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-AU-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-AU-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1992 e scadenza nel mese di novembre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di gennaio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 429299 del 27 ottobre 1987, n. 251850 del 26 aprile 1988, n. 254430 del 27 ottobre 1988, n. 571230 del 23 ottobre 1989, n. 192506 del 19 aprile 1990, n. 193314 del 22 ottobre 1990, n. 348574 del 19 aprile 1991 e n. 349365 del 22 ottobre 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1992, è determinato nella misura:

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987 - codice ABI 13005, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 10;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988 - codice ABI 13017, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 9;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988 - codice ABI 13027, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° novembre 1990 - codice ABI 13090, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6,45% per i CCT settennali 1° maggio 1991 - codice ABI 13099, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 3;

del 6,45% per i CCT settennali 1° novembre 1991 - codice ABI 13208, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.185.501.375.000, così ripartite:

L. 121.870.125.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 128.995.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 64.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988;

L. 322.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 773.970.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 548.228.750.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 612.726.250.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 612.726.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A1734

DECRETO 11 aprile 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali) e 1° maggio 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1992 e scadenza nel mese di maggio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1992 e scadenza nel mese di maggio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986 e n. 426620 del 24 aprile 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1993, è determinato nella misura:

dell'11,10% per i CCT decennali 1° maggio 1985 - codice ABI 12828, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 8;

dell'11,35% per i CCT decennali 1° maggio 1986 - codice ABI 12858, emessi per L. 5.000 miliardi, cedola n. 7;

del 12,25% per i CCT decennali 1° maggio 1987 - codice ABI 12885, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, è di L. 2.435.510.000.000, così ripartite:

L. 888.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

L. 567.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 980.010.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A1735

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Riparto delle disponibilità finanziarie relative al triennio 1992-1994 per l'adozione di provvedimenti in materia di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della citata legge concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Vista la propria precedente delibera 11 gennaio 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1990) con la quale è stato approvato il piano di riparto, tra l'altro, per l'anno 1992;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (finanziaria 1992) che rimodula le assegnazioni già previste dalla legge n. 405/90 (finanziaria 1990) relativamente all'anno 1992, fissando ora in lire 600 miliardi le risorse per l'anno 1992, in lire 700 miliardi le risorse per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi le risorse per l'anno 1994;

Ritenuta la necessità di procedere alla rimodulazione dell'assegnazione già deliberata con la precitata delibera 11 gennaio 1990;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 63/Gab del 28 gennaio 1992 con la quale viene proposto al CIPE il riparto per il triennio 1992/1994, alla luce delle nuove disponibilità finanziarie;

Considerata l'opportunità di consentire in via prioritaria ai comuni di procedere nell'opera di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

Delibera:

1. Le disponibilità finanziarie relative al triennio 1992/1994, così come riproposte dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415 (finanziaria 1992), sono rimodulate — operativamente per l'anno 1992 e programmaticamente per gli anni 1993 e 1994 — come di seguito indicato:

Soggetti destinatari	(in miliardi di lire) 1992	1993	1994
Ministero dell'agricoltura.	--	14	—
Ministero dei lavori pubblici (per completamento degli interventi già avviati in edilizia di culto ed edilizia di interesse storico-artistico):			
provveditorato OO.PP. Campania	-	43,750	—
provveditorato OO.PP. Basilicata	—	24,250	—
provveditorato OO.PP. Puglia . .	-	—	—
Ministero dei beni culturali (per completamento interventi già avviati e destinazione di almeno il 70% nei comuni dichiarati disastrati).			
soprintendenza regione Campania (di cui lire 20 miliardi per il centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi)	—	25	—
soprintendenza regione Basilicata	—	5	—
Interventi art. 21	36,715	63,311	12.974
Interventi art. 32		246,285	
			424,689
Regioni (interventi competenza regionale):			
Campania (di cui lire 20 miliardi per completamento opere edili struttura ospedaliera di Avellino)		80	—
Basilicata		18,5	-
Puglia . . .		1,5	—
Comuni:			
comuni della regione Campania	249,409	—	-
comuni della regione Basilicata .	66,091	—	-
comuni terremotati della regione Puglia			—
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 9, della legge n. 187/82) . . .	1,5	—	—
Totale . .	600	700	100

2. Il piano di riparto tra i comuni, predisposto con delibera 11 gennaio 1990, viene con la presente deliberazione riconfermato.

Per quanto riguarda la destinazione delle quote assegnate ai singoli comuni essa deve prioritariamente interessare l'edilizia abitativa privata e solo in via subordinata, nei casi di effettiva necessità ed urgenza, per iniziative già avviate in materia di PIP.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A1722

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Autorizzazione dei finanziamenti per l'attuazione dei progetti 1989, n. 184 «Aeroporto di S. Egidio» e n. 185 «Aeroporto G. Galilei».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 6 del decreto-legge del 2 gennaio 1992, n. 1, che prevede la riassegnazione delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti FIO approvati dal CIPE fino al 1989, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989, anche ai sensi dell'art. 17, comma 34 della legge n. 67/88, all'uopo autorizzando l'ulteriore spesa di lire 100.000 milioni, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, con la quale viene autorizzato — a valere sulle somme resesi disponibili a seguito della revoca CIPE del progetto FIO 1984 «Terminal rinfuse in colmata porto commerciale Venezia», nonché sull'autorizzazione di spesa integrativa di lire 100.000 milioni allora recata dal decaduto decreto-legge n. 364/90 — il finanziamento complessivo di lire 75.000 milioni, a favore dei progetti immediatamente eseguibili numeri 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno (I lotto)» della regione Veneto e 183 «Policlinico di Siena» del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la propria delibera del 24 maggio 1990, con la quale viene revocato il finanziamento CIPE di lire 25.100 milioni, a favore del progetto FIO 1985 «Aerostazione passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia», del Ministero dei trasporti;

Considerato che a seguito della revoca del sopradetto progetto FIO 1985 è riassegnabile il relativo importo di prima assegnazione, pari a lire 12.508 milioni;

Visto, in particolare, il punto 19 della richiamata propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono approvati, fra l'altro, i progetti immediatamente eseguibili 1989, n. 184 «Aeroporto di S. Egidio» per lire 13.551 milioni e n. 185 «Aeroporto G. Galilei» per lire 26.584 milioni, entrambi del Ministero dei trasporti;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione dei predetti progetti numeri 184 e 185;

Ritenuto, quindi, di dover destinare il suddetto importo di lire 12.508 milioni, per il finanziamento dei progetti del Ministero dei trasporti n. 184 e n. 185, secondo quote determinate proporzionalmente ai rispettivi sopraindicati importi progettuali, a suo tempo approvati con la delibera CIPE del 19 dicembre 1989:

Delibera:

1. Sono autorizzati, per le finalità e con le modalità indicate in premessa, i finanziamenti a favore dei sottoindicati progetti, già approvati con la precedente propria delibera del 19 dicembre 1989, come segue:

	(lire/milioni)
Ministero dei trasporti:	—
n. 184 «Aeroporto di S. Egidio»	4.228
n. 185 «Aeroporto G. Galilei»	8.280

2. Per la messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, al Ministero dei trasporti, si applicano le disposizioni fissate con la predetta delibera CIPE del 19 dicembre 1989.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A1723

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 19 della legge n. 41/1986;

Considerato che le nuove disposizioni in materia di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni prevedono, per la gestione della crisi, una durata temporale limitata a dodici mesi;

Ritenuto che tale periodo deve consentire, mediante l'attuazione di adeguati programmi, il superamento delle cause interne od esterne all'impresa che hanno determinato la fase critica, ovvero, in assenza di reali possibilità di risanamento, deve portare a positiva soluzione il problema occupazionale, riducendo significativamentele aliquote di personale da porre in mobilità;

Avuto riguardo ai diversi andamenti dei settori produttivi, anche in relazione ai problemi di congiuntura internazionale;

Considerata la peculiarita di alcune aree ad elevata concentrazione industriale in un unico comparto;

Considerato che alcuni ambiti territoriali sono caratterizzati da una bassissima presenza industriale e da persistente carenza di occupazione anche negli altri settori;

Delibera:

Le situazioni di crisi aziendali di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono valutate dal CIPI secondo i seguenti criteri:

a) Crisi originate da fattori interni all'azienda.

Avuto riguardo all'arco triennale antecedente la richiesta di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, si verificano gli indicatori economico-finanziari più significativi: risultato d'impresa, risultato operativo, variazioni nelle immobilizzazioni tecniche, ammontare dell'indebitamento — in particolare a breve —, variazioni nel fatturato e nel numero degli addetti, con particolare riguardo alle eventuali assunzioni avvenute nell'ultimo periodo, specificatamente per quelle sostenute da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Tali indicatori dovranno evidenziare scostamenti negativi rispetto ai valori normali.

Il piano di risanamento presentato dall'impresa deve individuare i singoli fattori di squilibrio (produttivi, finanziari, gestionali), indicando le specifiche aree di intervento, i necessari mezzi correttivi affrontati, gli obiettivi concretamente raggiungibili nell'arco di dodici mesi.

Nelle ipotesi di crisi collegate a squilibri finanziari di entità tale da porre in pericolo la sopravvivenza dell'impresa, il piano deve essere incentrato sulle azioni da attuare per la salvaguardia della manodopera, ove evitare o ridurre il ricorso alla mobilità.

b) Crisi originate da cause esterne.

Con riferimento alla situazione di difficoltà creatasi nell'impresa a seguito di un improvviso condizionamento esterno di natura economico-finanziaria, tecnologica, socio-politica, viene verificata:

l'imprevedibilità dell'evento che ha originato la crisi;

la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, impedendo la messa a punto di azioni correttive;

la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche aziendali.

Il piano di risanamento predisposto dall'impresa deve individuare sia le azioni dirette a fronteggiare nel breve periodo la situazione di squilibrio, sia gli interventi strutturali di medio periodo, in particolare nei casi di condizionamenti tendenti a stabilizzarsi nel tempo.

I piani diretti a fronteggiare le situazioni di crisi dovranno indicare in via previsionale gli andamenti delle espensioni dal lavoro in correlazione agli strumenti correttivi approntati dall'impresa, evidenziando come la questione occupazionale particolarmente grave all'inizio del piano possa trovare adeguata soluzione nell'arco di dodici mesi.

La valutazione dei piani verrà effettuata avuto anche riguardo all'andamento ed alle prospettive del settore produttivo in cui opera l'impresa, sia con riferimento al mercato interno che a quello internazionale, nonchè alle caratteristiche socio-economiche dell'area di insediamento.

In via generale non verranno presi in esame piani di gestione della crisi presentati da imprese:

che hanno iniziato l'attività produttiva o che hanno subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la richiesta di Cassa integrazione guadagni straordinaria;

che non hanno concretamente avviato l'attività produttiva;

che hanno cessato l'attività produttiva, ad eccezione di quelle che presentino concreti piani di gestione della manodopera, attuabili realisticamente nell'arco di dodici mesi e comportanti puntuali indicazioni delle azioni da porre in essere per ridurre in tutto o in parte il ricorso alla mobilità esterna.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: POMICINO

A1724

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale previsti dall'art. 11 della stessa legge 223/1991;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 19 della legge n. 41/1986;

Ritenuto che per l'accertamento dello stato di grave crisi occupazionale prevista dall'art. 11 della legge n. 223/1991 occorre aver riguardo alla situazione socio-economica dell'area di localizzazione dell'impianto industriale o dell'opera pubblica, alla provenienza dei lavoratori occupati nelle predette opere, alla previsione di manodopera, anche edile, da occupare a regime nell'impianto o nell'opera completata, al numero dei lavoratori licenziati;

Delibera:

1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.

In relazione alle finalità si hanno:

a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;

b) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;

c) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche è individuata in base ad un criterio composito che tiene conto delle caratteristiche tecniche e delle finalità da soddisfare e si base su tre elementi fondamentali:

a) importo del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 50 miliardi di lire (aggiornati annualmente in base allo specifico indice ISTAT);

b) durata dell'esecuzione dei lavori del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 30 mesi naturali e consecutivi;

c) incidenza della manodopera sull'importo del progetto generale approvato uguale o maggiore al 20%.

2) L'importo dei lavori edili, previsti da singoli contratti di appalto o subappalto, non può essere inferiore a 7,5 miliardi di lire.

3) Lo stato di avanzamento dei lavori edili è verificato sulla base dell'ultimo SAL approvato o delle annotazioni sul registro di contabilità alla data della richiesta di accertamento della crisi occupazionale.

4) Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore:

a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentino un

rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 qualora nelle medesime zone il suindicato rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro sia superiore del 30% alla media nazionale;

a 80 unità nelle aree non ricomprese nei territori di cui al precedente punto.

5) Il numero complessivo dei licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di 6 mesi a far data dal primo licenziamento. Il numero minimo di licenziati non deve necessariamente coincidere con il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti a carattere soggettivo (periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivante da ferie, festività ed infortuni).

6) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale proporrà l'accertamento dello stato di crisi dell'occupazione corredando le istanze degli elementi indicati nel modulo informativo di cui all'allegato *A*.

7) Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferirà al CIPI entro il mese di dicembre 1992 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilità dello strumento legislativo.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: POMICINO

ALLEGATO *A*

MODULO INFORMATIVO
ART. 11 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1991, N. 223

1. Impresa che ha operato i licenziamenti ....
2. Sede .... prov. .... c.a.p. ....
3. Via .... n. .... tel. .... fax ....
4. Cantiere di .... prov. ....
5. Tipo e denominazione dell'opera ....
6. Importo del progetto generale approvato ....
7. Durata del progetto generale approvato ....
8. Ente appaltante ....
9. Ente finanziatore ....
10. Incidenza del costo della manodopera ....
11. Numero dei contratti d'appalto ....
12. Numero e denominazione delle imprese subappaltatrici ....
13. Importo dei lavori assegnati all'impresa di cui al punto 1 con contratto di appalto o di subappalto ....
14. Ultimo stato di avanzamento lavori edili approvato o risultante dal registro di contabilità dell'impresa (*) ....
15. Data del primo licenziamento ....
16. Numero dei lavoratori licenziati ....

(*) In questo caso allegare attestato del direttore dei lavori.

92A1725

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Criteri e modalità di attuazione ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge che demanda al CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 10;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che la norma in questione è diretta a garantire il sostegno del reddito dei lavoratori edili in tutti quei casi in cui l'interruzione dell'opera pubblica di grande dimensione sia riconducibile al solo comportamento della pubblica autorità, con esclusione di tutti gli eventi imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, oltre che nelle ipotesi di varianti di carattere necessario e di provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Ritenuto opportuno individuare le tipologie di eventi che possono dar luogo ad una sospensione lavori da tutelare con il ricorso ai benefici previsti dall'art. 10;

Ritenuto altresì di dover individuare le categorie di opere che ricadono sotto la disciplina dell'art. 10 ed indicare le procedure per una tempestiva attuazione della norma;

Delibera:

1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.

In relazione alle finalità si hanno:

a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;

b) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;

c) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche è individuata in base ad un criterio composito che tiene conto delle caratteristiche tecniche e delle finalità da soddisfare e si basa su tre elementi fondamentali:

a) importo del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 50 miliardi di lire (aggiornati annualmente in base allo specifico indice ISTAT);

b) durata dell'esecuzione dei lavori del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 30 mesi naturali e consecutivi;

c) incidenza della manodopera sull'importo del progetto generale approvato uguale o maggiore al 20%.

2) Nei casi in cui l'interruzione riguardi l'esecuzione di un'opera prevista da più contratti di appalto o di subappalto, devono per lo specifico contratto sussistere le seguenti condizioni:

durata dei lavori: uguale o maggiore a 12 mesi naturali e consecutivi;

numero medio annuo di addetti previsti per l'esecuzione delle opere: uguale o maggiore a 15.

Il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.

3) Le cause di interruzione previste dal comma 1 dell'art. 10 della legge n. 223/1991 sono riconducibili, oltre che alle ipotesi espressamente indicate nello stesso comma 1 (varianti di carattere necessario e provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti della pubblica autorità che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle opere (quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative, interruzioni dei finanziamenti, mancati o ritardati espletamenti di procedure tecniche). Sono comunque escluse tutte le cause di sospensione previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

4) Nel caso di interruzioni ricollegabili a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.

5) Le domande dirette ad ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate alle sedi provinciali dell'INPS corredate della seguente documentazione:

a) attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera sospesa alla categoria di opere pubbliche di grande dimensione e relazione sulle cause della sospensione dei lavori, la prevedibile durata dell'interruzione, le prospettive di ripresa;

b) nei casi di subappalto deve essere allegato il contratto;

c) modulo informativo (allegato *A*).

6) Le domande dirette ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio corredate dalla stessa documentazione prevista al punto 5) aggiornata al momento della richiesta e completata col modulo informativo di cui all'allegato *A*.

Il Provveditorato, entro 45 giorni dalla data di ricezione, invia le domande, accompagnate da una relazione sulle cause della mancata ripresa e sull'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, al Ministro dei lavori pubblici che formula la proposta di propria competenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invia gli atti al CIPI per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e contemporaneamente acquisisce, tramite gli uffici regionali, il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In caso di positivo accertamento da parte del CIPI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana i decreti trimestrali di concessione del trattamento fino alla ripresa dei lavori e comunque per il periodo massimo previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 10 della legge n. 223/1991.

7) Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferirà al CIPI entro il mese di dicembre 1992 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilità dello strumento legislativo.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

MODULO INFORMATIVO
ART. 10 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223

1. Impresa richiedente ....
2. Sede .... prov. .... c.a.p. ....
3. Via .... n. .... tel. .... fax ....
4. Cantiere di .... prov. ....
5. Numero medio addetti di cantiere riferito ai 12 mesi precedenti la richiesta ....
6. Numero addetti nel cantiere al momento della sospensione dei lavori ....
7. Tipo e denominazione dell'opera ....
8. Importo al progetto generale ....
9. Durata del progetto generale ....
10. Ente appaltante ....
11. Ente finanziatore (se diverso dall'ente appaltante) ....
12. Incidenza del costo della manodopera sul progetto generale ....
13. Numero dei contratti d'appalto ..... (se maggiori di uno) .....
14. Numero e denominazione delle imprese subappaltatrici (se presenti) ....
15. Importo dei lavori assegnati all'impresa richiedente con contratto di appalto o di subappalto ....
16. Durata dei lavori assegnati all'impresa richiedente ....
17. Data inizio dei lavori di cui al punto 15 ....
18. Causa dell'interruzione:

variante ....

provvedimento dell'A.G. ....

altro (specificare) ....

19. Decorrenza delle sospensioni ....
20. Numero dei sospesi nel cantiere ....
21. Periodo di prevedibile ripresa dei lavori ....

Allegare:

contratti di subappalto;

attestato dell'ente appaltante contenente la notizia di cui al punto 5.*a*).

92A1726

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 aprile 1992, n. 7.

Misure relative ad alcuni rapporti con la Libia.

Si informa che con regolamento CEE approvato dal Consiglio è stato vietato, tra l'altro, di fornire o consegnare direttamente o indirettamente alla Libia i seguenti prodotti, documenti e servizi:

aeromobili o sue parti;
servizi di ingegneria e di manutenzione agli aeromobili o ai componenti di aeromobili libici;
certificati di navigabilità agli aerei libici;
il pagamento di nuovi indennizzi sulla base di contratti d'assicurazione in corso per gli aeromobili libici,
la conclusione di nuove assicurazioni per gli aeromobili libici.

I divieti sopra indicati concernono anche le prestazioni dovute per i contratti e autorizzazioni anteriori al 15 aprile

I divieti sono posti a carico dei residenti nei Paesi comunitari, delle navi od aeronavi che battono la bandiera di uno dei Paesi membri e colpiscono inoltre tutte le attività che si esercitano all'interno o a partire dal territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo.

Si fa presente che per i divieti di cui trattasi non è prevista la possibilità di concedere alcuna deroga in via amministrativa.

Per una puntuale verifica dei divieti introdotti, si rinvia al richiamato regolamento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 101 del 15 aprile 1992.

Il Ministro: LATTANZIO

92A1790

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso relativo alla pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1990 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto che sono stati trasmessi al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1990 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 maggio 1992, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

92A1737

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 2 marzo 1992 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Piccola proprietà contadina a r.l.», con sede in Adria (Bari), costituita per rogito Colesanti in data 28 settembre 1957, rep. 553, reg. soc. 1732, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «La Flora a r.l.», con sede in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Albore in data 9 maggio 1967, rep. 3555, reg. soc. 2195, tribunale di Trani;

società cooperativa agricola «Allevatori San Vincenzo a r.l.», con sede in Cannole (Lecce), costituita per rogito Amato in data 17 febbraio 1979, rep. 84277, reg. soc. 5035, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «C.RI.O. (Coop. riciclaggio ortofrutticoli) - Soc. coop va a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), in data 8 agosto 1986, rep. 101916, reg. soc. 10267, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Consorzio per la tutela dei vini tipici di Matino» a r.l., con sede in Matino (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 16 ottobre 1971, rep. 29590, reg. soc. 3035, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «San Biagio a r.l.», con sede in Minervino di Lecce (Lecce), costituita per rogito Positano in data 10 gennaio 1981, rep. 46008, reg. soc. 5755, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «B & G agricola» Soc. coop.va a r.l., già Società cooperativa «Casa pro anziani - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Giorgio Serra in data 4 novembre 1980, rep. 13251, reg. soc. 12722, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo tra olivicoltori di Miggia e Montesano» a r.l., con sede in Montesano (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 21 aprile 1976, rep. 106872, reg. soc. 4141, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Cantina cooperativa della riforma fondiaria di Nardò - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Capodacqua in data 7 aprile 1963, rep. 410, reg soc 2387, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Risveglio agricolo Torre Paduli a r.l.», con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 5 luglio 1974, rep. 149501, reg. soc 3709, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Agro alimentare - Euro Salento a r.l.», con sede in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 20 febbraio 1988, rep. 92787, reg. soc. 12202, tribunale di Lecce,

società cooperativa agricola «La Ortoflorofrutticola» a r.l., con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 24 gennaio 1973, rep. 143367, reg. soc. 3261, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Floricola Tavianese a r.l.», con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 9 dicembre 1976, rep. 154130, reg. soc. 4056, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Fiusco a r.l.», con sede in Tuglie (Lecce), costituita per rogito Arnò in data 23 giugno 1986, rep. 16058, reg. soc. 10018, tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola «Ortosole a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Meterangelo in data 23 ottobre 1985, rep. 8539, reg. soc. 7723, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola M. Di Giesi a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 28 giugno 1985, rep. 134082, reg. soc. 7445, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Speranza avanti» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Frattarolo in data 23 maggio 1986, rep. 33869, reg. soc. 8192, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «A.T L. - Assegnatari Torre di Lama» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 2 aprile 1985, rep 16865, reg. soc. 7278, tribunale di Foggia.

società cooperativa agricola «Zootecnica di Capitanata» a r.l., con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ada Ruo in data 4 maggio 1987, rep. 160249, reg soc. 8968, tribunale di Foggia,

società cooperativa agricola «Agricola-zootecnica delle Puglie a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ada Ruo in data 4 maggio 1987, rep. 160246, reg. soc. 8969, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Mandorleto a r.l.», con sede in S. Paolo di Civitate (Foggia), costituita per rogito di Biase in data 9 giugno 1982, rep. 5822, reg soc 1256, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «La Rinascente - Agricola a r.l.», con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Romagno in data 3 novembre 1977, rep. 2287, reg. soc. 3835, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di Serracapriola a r.l.», con sede in Serracapriola (Foggia), costituita per rogito di Biase in data 4 novembre 1982, rep. 6291, reg. soc. 1273, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «Enotria a r.l.», con sede in Stornara (Foggia), costituita per rogito Carusillo in data 26 novembre 1970, rep. 7802, reg. soc. 2568 tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «La Trinitapolese a r.l.», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 30 gennaio 1963, rep. 34840, reg soc. 1963, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «A. Gemelli a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 24 aprile 1980, rep 916, reg soc. 5366, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Antonio Cosma a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 17 dicembre 1982, rep. 33042, reg. soc. 6209, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Cooperativa tra produttori agricoli di Torricella a r.l.», con sede in Torricella (Taranto), costituita per rogito Troise in data 19 settembre 1973, rep. 18872, reg. soc. 3825, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Serenella a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Lentini in data 28 dicembre 1953, rep. 32585, reg. soc. 2252, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Sud Giovani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 16 ottobre 1986, rep. 81592, reg. soc. 341, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «La Rinascita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taurano (Avellino), costituita per rogito Tranfaglia in data 28 ottobre 1981, rep. 2950, reg. soc. 2950, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola «S. Ilva - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Musto in data 6 ottobre 1986, rep 61857, reg. soc. 6218 86, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Volturno - Società a responsabilità limitata», con sede in Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 22 luglio 1959, rep. 4955, reg. soc. 37, tribunale di S Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Bulgheria S.r.l.», con sede in Camerota (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 15 marzo 1978, rep. 5394, reg. soc. 377, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «La Stabile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monteforte Cilento (Salerno), costituita per rogito Angrisani in data 22 settembre 1982, rep. 3047/981, reg. soc. 689, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Picentia - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 19 aprile 1971, rep. 48720, reg. soc. 4493, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Soc. coop. a r.l. Tabacchicola del Cilento», con sede in Roccadaspide (Salerno), costituita per rogito Stromillo in data 13 settembre 1976, rep. 9530, reg. soc. 349/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «San Vito dei Gregoriani - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata per azioni», con sede in S. Gregorio Magno (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 13 novembre 1974, rep. 11527, reg. soc. 5782 6861, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Consorzio nazionale tabacco (CO.NA.TAB.) Eurotabac coop. a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 5 novembre 1980, rep. 75527, reg. soc. 1662, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Agro zootecnica Campania Felix - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 15 aprile 1988, rep. 174296/25068, reg. soc. 3795, tribunale di Benevento,

società cooperativa agricola «Loreto - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 14 maggio 1984, rep. 134127, reg. soc. 2355, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «IPSO - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 7 marzo 1986, rep. 151414 22444, reg. soc. 2926, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Pino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 18 luglio 1980, rep. 74529, reg. soc. 1653, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola 1 a Dugentese a r.l.», con sede in Dugenta (Benevento), costituita per rogito Milano in data 22 maggio 1976, rep. 3981, reg. soc. 1258, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Rapinella» a responsabilità limitata, con sede in Fragneto Monforte (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 17 gennaio 1983, rep. 117415, reg. soc. 2050, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «Avicola-Fortor-Daunia» a responsabilità limitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 14 maggio 1986, rep. 153448 22631, reg. soc. 3071, tribunale di Benevento.

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Fontana Vecchia a r.l.», con sede in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 22 maggio 1976, rep. 84109, reg. soc 1259, tribunale di Benevento;

società cooperativa agricola «San Lazzaro - S.C.A.S.L O.» a r.l., con sede in Offida, frazione S. Lazzaro (Ascoli Piceno), costituita per rogito Flaiani in data 20 ottobre 1956, rep 2196 1322, reg. soc. 1988, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «La Primavera - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Marcello (Ancona), costituita per rogito Pocti in data 25 febbraio 1965, rep. 16219, reg. soc. 4173, tribunale di Ancona.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Consorzio C.A.I.M. - Cooperative agricole industriali meridionali a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 21 marzo 1979, rep. 73888, reg. soc. 1173, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Le Quattro borgate a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 14 novembre 1979, rep. 27316, reg. soc. 63 80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Santa Venera» a r.l., con sede in Cricignano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 3 giugno 1987, rep. 56113, reg. soc. 7102 87, tribunale di S Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Il Castagneto a r.l.», con sede in Marzano Appio (Caserta), costituita per rogito Musto in data 8 marzo 1980, rep. 28596, reg. soc. 246 80, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Padula di Serre - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Serre (Salerno), costituita per rogito Curzio in data 22 novembre 1979, rep. 15355, reg. soc. 22 80, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Teggianese 77 a r.l.», con sede in Teggiano (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 7 settembre 1977, rep. 1025, reg. soc. 226, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Quaglietta a r.l.», con sede in Calabritto (Avellino), costituita per rogito Corona in data 26 ottobre 1974, rep. 6176, reg. soc. 206, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa agricola «San Bartolomeo California» a r.l., con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 23 dicembre 1985, rep. 149013, reg soc 2855, tribunale di Benevento

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 marzo 1992 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di Guglionesi S. Adamo» a r.l., con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 24 giugno 1981, rep. 8356, reg. soc. 740, tribunale di Larino;

società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori produttori agricoli - Coop. A.P.A. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito Carissimi in data 7 dicembre 1985, rep. 64390, reg. soc. 1772, tribunale di Campobasso;

società cooperativa agricola «Coop. Trigno» a r.l., con sede in Trivento (Campobasso), costituita per rogito Delli Veneri in data 17 settembre 1979, rep. 86616, reg. soc. 1093, tribunale di Campobasso.

92A1728

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche e nuovi dosaggi:

Decreto n. 244/1992 del 6 aprile 1992

Specialità medicinale: «BIO-INSULIN» (insulina umana biosintetica da DNA ricombinante), nelle preparazioni iniettabili BIO-INSULIN R PEN, BIO-INSULIN I PEN, BIO-INSULIN 10/90 PEN, BIO-INSULIN 20/80 PEN, BIO-INSULIN 30/70 PEN e BIO-INSULIN 40/60 PEN.

Titolare A.I.C.: Società estera Lilly Deutschland GmbH, Giessen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale 00678100504.

Produttore: Lilly France S.A., nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) «R» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;
codice: 025802277 (in base 10) 0SMFK5 (in base 32);
prezzo: L. 24.000;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

2) «I» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;
codice: 025802289 (in base 10) 0SMFKK (in base 32);
prezzo: L. 24.000;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

3) «10/90» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;
codice: 025802291 (in base 10) 0SMFKM (in base 32);
prezzo: L. 24.000;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

4) «20/80» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;
codice: 025802303 (in base 10) 0SMFKZ (in base 32);
prezzo: L. 24.000;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

5) «30/70» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;
codice: 025802315 (in base 10) 0SMFLC (in base 32);
prezzo: L. 24.000;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

6) «40/60» PEN - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 U/ml;
codice: 025802327 (in base 10) 0SMFLR (in base 32);
prezzo: L. 24.000;
classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito.

La prescrivibilità delle preparazioni, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° maggio 1992.

Composizione:

«R» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 2,5 mg/ml; acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml.

«I» PEN:

principio attivo: insulina 100 U/ml (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante);

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,270 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml.

«10/90» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,243 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml.

«20/80» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,216 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio fosfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml.

«30/70» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,189 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio solfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml.

«40/60» PEN:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U/ml;

eccipienti: protamina solfato q.b. a dare un contenuto totale di protamina base di 0,162 mg/ml; glicerolo 16 mg/ml; m-cresolo 1,6 mg/ml; fenolo 0,65 mg/ml; sodio solfato bibasico 3,78 mg/ml; ossido di zinco q.b. a dare un contenuto totale di Zn++ non maggiore di 40 mcg; acqua per prep. iniett. q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Bio Insulin è indicata per il trattamento di pazienti affetti da diabete insulino-dipendente. L'uso dell'insulina umana potrebbe essere di particolare utilità nelle seguenti evenienze:
allergia all'insulina, lipoatrofia causata da insulina, insulino-resistenza di tipo immunologico e probabilmente nel diabete instabile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico delle preparazioni è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 245/1992 del 6 aprile 1992

Specialità medicinale «NEO BOROCILLINA» spray (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12, codice fiscale 02660610011.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. - stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone × ml 10 di spray;

codice 022632095 (in base 10) 0PLPNZ (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: ml 100 contengono: 2,4 diclorobenzilalcool mg 600. Eccipienti: aroma balsamico g 1, mentolo mg 100, eucaliptolo mg 50, saccarina sodica mg 34, alcool ml 44,94, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orofaringeo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 246/1992 del 6 aprile 1992

Specialità medicinale «NEO BOROCILLINA TOSSE» gocce per uso orale (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12, codice fiscale 02660610011.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. - stabilimenti consortili siti in Torino, corso Belgio, 86 ed in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da ml 10 di gocce uso orale:

codice 027081037 (in base 10) 0TUGBF (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: ml 100 contengono: destrometorfano bromidrato g 3, guaifenesina g 10, menglitato g 0,1.

Eccipienti: saccarina sodica g 1,2, polivinilpirrolidone 25 g 4, alcool ml 60, aroma balsamico g 0,3 aroma vaniglia g 7, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 251/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale «FOXIMIN» (fosfomicina) anche nella forma «1000» compresse da g 1.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 7, codice fiscale 00964710388.

Produttore: Farmaceutici Caber S.p.a. nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

12 compresse da g 1:

codice: 025052034 (in base 10) 0RWJW2 (in base 32); prezzo L. 23.850;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza 1° maggio 1992.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: fosfomicina calcica monoidrata g 1,400 (calcio (2R-cis)-(3-metiloxiralin)-fosfonato) (equivalente a fosfomicina acido g 1); eccipienti: gelatina F.U. g 0,100, cellulosa microgranulare g 0,103, essenza banane g 0,010, saccarina sodica g 0,010, talco g 0,020, magnesio stearato g 0,007, sodio carbossimetilamido g 0,050.

Decreto n. 257/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «VENOSMINE FORTE» (diosmina) compresse da 450 mg e polvere da 450 mg (nuove forme farmaceutiche della specialità medicinale «VENOSMINE» già registrata):

a) titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2, codice fiscale 00192260602;

b) produttore: Geymonat S.p.a. nello stabilimento consortile, sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna, 2;

c) confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 20 compresse da 450 mg:

codice: 024062073 (in base 10) 0QYB3T (in base 32);

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° maggio 1992;

2) 20 bustine di polvere:

codice: 024062085 (in base 10) 0QYB45 (in base 32):

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° maggio 1992;

d) composizione: La composizione delle preparazioni è la seguente:

una compressa contiene: diosmina mg 450. Eccipienti: polietilenglicol 4000 mg 15, magnesio stearato mg 6, talco mg 5, silice precipitata mg 0,5;

una busta contiene: diosmina mg 450. Eccipienti: fruttosio g 1,985, polietilenglicol 4000 mg 25, amido mg 9,5, magnesio stearato mg 0,5, essenza arancio dolce mg 5.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi gram positivi e gram negativi sensibili alla fosfomicina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992;

e) indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della insufficienza venosa cronica: sensazione di pesantezza alle gambe, prurito a livello delle zone malleolari, dolore al lato mediale delle gambe (lungo il tragitto della vena safena interna), irrequietezza delle gambe durante le prime ore della notte (sindrome delle gambe senza riposo), crampi notturni ai polpacci, edema iniziale delle gambe. Coadiuvante nel trattamento della malattia varicosa conclamata (flebectasie, alterazioni del trofismo cutaneo della gamba, eczemi, indurimenti, ulcere varicose); nel trattamento della sindrome post-flebitica; nel trattamento delle emorroidi interne ed esterne. Stati di fragilità capillare in genere (ecchimosi, ematomi, porpora, emorragie delle gengive);

f) regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 247/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinali:

PERGINOL:

12 candelette vaginali da 0,03 g;
codice: 009119013 (in base 10) 08Q995 (in base 32);

10 flaconi da 10 ml di lavanda vaginale;
codice: 009119037 (in base 10) 08Q99X (in base 32).

PERGINOL PRONTO:

5 flac. da 2,5 ml di lavanda vaginale;
codice: 009119049 (in base 10) 08Q9B9 (in base 32).

PRILAGIN:

latte derm. 2% 30 g;
codice: 025904018 (in base 10) 0SQJWL (in base 32);

crema derm. 2% 30 g;
codice: 025904020 (in base 10) 0SQJWN (in base 32);

5 flac. 150 ml di lavanda vaginale;
codice: 025904032 (in base 10) 0SQJX0 (in base 32);

6 capsule vaginali da 400 mg;
codice: 025904044 (in base 10) 0SQJXD (in base 32);

2 capsule vaginali da 1200 mg;
codice: 025904057 (in base 10) 0SQJXT (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Gambar di Mario Gambardella, titolare, nato a Roma il 2 luglio 1945, codice fiscale GMB MRA 45L02 H501M, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Bolognola, 45.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare Laboratori Gambar a r.l., codice fiscale 03806681007 con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Bolognola, 45;

produttore: Laboratori Gambar a r.l. stabilimento sito in Roma, via Bolognola, 45.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 248/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinali:

CILEST
21 compresse, 025973013.

PEVARYL

30 g lipogel, 023603222;
30 g crema dermatologica, 023603018;
30 ml soluzione, 023603020;
30 ml soluz. spray meccanico, 023603196;
30 g polvere, 023603044;
200 g polvere spray, 023603057;
30 ml latte, 023603069;
15 ovuli 50 mg, 023603083;
3 ovuli 150 mg, 023603095;
6 ovuli 150 mg, 023603107;
30 g crema vag., con applicatore, 023603119,
78 g crema vag. + 16 appl., 023603121.
2 ovuli depot, 023603158;
60 ml schiuma ginecologica, 023603184.

RETIN A

20 g crema 0,05%, 023242011;
15 ml lozione 0,05%, 023242023;
30 garze medicate 0,05%, 023242047,
20 g crema 0,025%, 023242074.

TERAZOL

40 g crema vag. 0,4% + 8 appl., 026535017;
30 g crema vag. 0,08% + 6 appl., 026535031;
6 ovuli vag. 40 mg, 026535056;
6 ovuli vag. 80 mg, 026535068;
2 ovuli vag. 240 mg, 026535070;
combipack: 6 ovuli 80 mg + 30 g crema 0,8%, 026535082.

TOLECTIN
50 g gel. 5%, 023513056.

TRINOVUM
21 compresse, 025526029.

Modifiche apportate: controlli di qualità: la società Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 05823290159, importatrice delle specialità medicinali predette è esonerata dall'obbligo di ripetere in Italia i controlli di qualità di ciascun lotto finito; trattandosi di prodotti già controllati dalla società Cilag A.G. nello stabilimento di Schaffhausen (Svizzera).

Le specialità medicinali devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 249/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «VIRAC» (metisoprinolo) collutorio (flacone da 100 ml) e lavanda vaginale (10 bustine).

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. Roma, via Campobello, 15.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti)

collutorio: principio attivo invariato: eccipienti, sodio benzoato g 0,2, essenza di menta F.U. ml 0,05, aspartame g 0,2, ammonio glicirizzinato g 0,25, alcool etilico ml 10, acqua depurata q.b. a ml 100,

lavanda vaginale: principio attivo invariato: eccipienti: sodio benzoato g 0,2, amido g 1,0, essenza di bergamotto g 0,2, sodio citrato g 1,6, acqua q.b. a 1 l.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 250/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «ADELFAN» (50 compresse).

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy Ltd. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi invariati; eccipienti: mannitolo mg 72, 43; talco mg 3; magnesio stearato mg 1,4; sodio edetato mg 0,7; E 172 mg 0,07; amido mg 50,7;

confezionamento: in sostituzione del precedente confezionamento è autorizzato il confezionamento in blisters di PVC.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 252/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «NEO BOROCILLINA» nella forma collutorio, in confezione flacone da ml 50.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12, codice fiscale 02660610011.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: ml 100 contengono: 2, 4-diclorobenzialcool mg 24. Eccipienti: olio di ricino idrogenato polietossilato mg 550, aroma balsamico mg 200, menta essenza mg 100, mentolo mg 70, eucaliptolo mg 50, alcool ml 10, blu patent V (E 131) mg 0,3, acqua depurata q.b. a ml 100;

confezione: in sostituzione della confezione flacone × ml 50 è ora autorizzata la confezione: flacone × ml 120 di collutorio;

codici: flacone × ml 120 di collutorio codice 022632083 (in base 10) 0PLPNM (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dal 1° novembre 1992.

Decreto n. 253/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «CLAFORAN» forme iniettabili per uso intramuscolare e per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, n. 18, Milano.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Hoechst Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. n. 17, km 22.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 254/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «NEOTON».

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede legale in Monza e sede amministrativa in Torino, corso Belgio, 86.

Modifica apportata: attribuzione dei codici di seguito indicati alla specialità:

NEOTON 6 flaconi da mg 500 + 6 fiale solvente 4 ml 020503148 (in base 10) 0MKPN4 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1996.

Decreto n. 255/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinali:

AGRIPPAL (vaccino antinfluenzale polivalente tipi A e B)

fiala di ml 0,5	012875136	0D8XD0
siringa di ml 0,5	012875148	0D8XDD

AGRIPPAL S1 (vaccino antinfluenzale sub-unit)

fiala di ml 0,5	026405112	0T5U7S
siringa di ml 0,5	026405124	0T5U84

ANADIFTERALL (vaccino difterico purificato e adsorbito)

2 fiale ml 0,5	002137014	0216XQ

ANATETALL (vaccino tetanico purificato ed adsorbito)

fiala ml 0,5	002238018	0249L2
flac. ml 0,5 (10 ds)	002238020	0249L4
flac. ml 10 (20 ds)	002238032	0249LJ

ANATOSSINA STAFILOCOCCICA

8 fiale	001866019	01SY93

DIF-PER-TET-ALL (vaccino difterico, pertossico e tetanico adsorbito)

fiala ml 0,5	004127015	03XY97
flac. ml 5 (10 ds)	004127027	03XY9M
flac. ml 10 (20 ds)	004127039	03XY9Z

DIF-TET-ALL (vaccino difterico e tetanico adsorbito)

fiala ml 0,5	003671017	03J0Z9
flac. ml 5 (10 ds)	003671056	03J10J
flac. ml 10 (20 ds)	003671068	03J10W

DIF-TET-ALL - Uso in adulti (vaccino difterico e tetanico adsorbito)

1 fiala ml 0.5	003671029	03J0ZP

ENTEROVACCINO TIFICO

6 confetti	013614045	0DZGYX

GUNEVAX (vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la rosolia - ceppo Wistar RA 27/3)

1 dose	023318013	0Q7MHX
flac. ml 5 (10 ds)	023318025	0Q7MJ9

LIOVAX (vaccino antivaioloso liofilizzato)

1, 4 dosi	008026015	07NXWZ

MENPOVAX «A» (vaccino meningococcico - gruppo A)

1 dose	024489015	0RCC1R

MENPOVAX «C» (vaccino meningococcico - gruppo C)

1 dose	024489027	0RCC23

MENPOVAX A+C (vaccino meningococcico - gruppo A + gruppo C)

1 dose/flac.	024489039	0RCC2H
1 dose/sir.	024489041	0RCC2K
10 ds (5 ml)	024489054	0RCC2Y

MENPOVAX 4 (vaccino meningococcico - gruppi A, C, Y, W135)

1 dose/flac.	024489066	0RCC3B
1 dose/sir.	024489078	0RCC3Q
10 ds (5 ml)	024489080	0RCC3S

MORBILVAX (vaccino vivo attenuato liofilizzato contro il morbillo ceppo Schwarz)

1 dose	023190010	0Q3QHU
10 dosi	023190034	0Q3QJL

MORUBEL (vaccino vivo attenuato liofilizzato contro il morbillo e la rosolia)

fiala 0,5 ml	026321012	0T383N
fiala-sir 0,5 ml	026321024	0T3840

MORUPAR (vaccino vivo attenuato liofilizzato contro il morbillo, la parotite e la rosolia)

1 dose/flac.	027506017	0U7FC1
1 dose/sir.	027506029	0U7FCF
10 ds (5 ml)	027506031	0U7FCH

NEOTYF (vaccino tifoideo vivo attenuato, per via orale)

1 blister (1 vaccinaz.)	025268020	0S331N

POLIORAL TRIV. (vaccino poliomielitico vivo attenuato per uso orale)

1 dose	020297026	0MCFB2
10 dosi (1 ml)	020297038	0MCFBG
20 dosi (2 ml)	020297040	0MCFBJ

RASILVAX (vaccino antirabbico inattivato - ceppo Wistar PM/WI 38 coltivato su cellule diploidi umane)

1 dose	024398012	0R8L5W

SCLAVO-TEST PPD Multipuntura

1 apparecchio	022642058	0PLZDB

SCLAVO-TEST PPD Liofilo

1 U.I.	022642019	0PLZC3
5 U.I.	022642021	0PLZC5
10 U.I.	022642033	0PLZCK
100 U.I.	022642045	0PLZCX

TYPHIDRALL (vaccino T.A.B. adsorbito su idrossido di alluminio)

1 fiala 0,5 ml	010803017	0B9PU9

V.A.S. (vaccino anticatarrale Sclavo)

6 ff ml 1	005414014	05573Y

VACCINO ANTICOLERICO

1 ml + 0,5 ml	014486017	0FU2J1

VACCINO ANTICOLERICO POLIVALENTE

1 ml + 0,5 ml	014486029	0FU2JF

VAXIPAR (vaccino vivo attenuato contro la parotite)

1 dose (fl + f)	027504036	0U7CF4
1 dose (fl + sir.)	027504048	0U7CFJ

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 0048700520.

Modifica apportata: nuovo titolare Biocine Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, codice fiscale 01392770465.

Produttore: le fasi di produzione fino al bulk ed i controlli dei prodotti sono effettuati dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Siena, via Fiorentina, 1. Le fasi di produzione successive al bulk e fino all'ottenimento dei prodotti finiti sono effettuati dalla società Sclavo S.p.a. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena) - Località Bellaria - Rosia, ove già venivano eseguite.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Decreto n. 256/1992 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «VASOREMA» (eparan solfato) 20 compresse gastroresistenti da 40 mg.

Codice: 027498029 (in base 10) 0U75KF (in base 32).

Titolare A.I.C.: società Vita farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14, codice fiscale 00472250018.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99, codice fiscale 07834970159;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze). Il confezionamento ed i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Ripamonti, 88.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

Provvedimento n. MI 131/92 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «SOLU-MEDROL» fiale da 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1000 mg e 2000 mg.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. - Pours - Belgio, rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche riguardanti le «Affezioni neoplastiche» ora autorizzate sono: trattamento palliativo di: leucemie e linfomi negli adulti, leucemia acuta dell'infanzia. Terapia palliativa dei tumori in fase molto avanzata.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 174/92 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «CEFIXORAL» compresse e granulato.

Titolare A.I.C.: Industrie farmaceutiche riunite Menarini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla cefixima e in particolare:

infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite);
infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc.);
infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite);
infezioni del rene e delle vie urinarie.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 175/92 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «UNIXIME» granulato e compresse.

Titolare A.I.C.: Firma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla cefixima e in particolare:

infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite);
infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc.),
infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite);
infezioni del rene e delle vie urinarie.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettutato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 176/92 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «SUPRAX» compresse e granulato.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: è indicato nel trattamento delle infezioni sostenute da microorganismi sensibili alla cefixima e in particolare:

infezioni delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite);
infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, ecc.);
infezioni delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite);
infezioni del rene e delle vie urinarie.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 16 aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettutato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 177/92 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «NEO NISIDINA C» compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Oggetto del provvedimento: precisazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dei sintomi dell'influenza e delle sindromi da raffreddamento. Trattamento sintomatico di mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali e dolori articolari.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettutato entro dodici mesi

Provvedimento n. MI 180/92 del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «DALACIN C» fiale e compresse.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (MI), via G.E. Upjohn, 2.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche con inclusione «nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da clamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, le tetracicline, sono controindicate».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 aprile 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettutato entro dodici mesi.

92A1770

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. 5 RR del 13 aprile 1992

Specialità medicinale: «FOXIMIN» capsule da mg 500 - 12 capsule - codice 025052010.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 7, codice fiscale 00964710388.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 aprile 1992.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dal 16 agosto 1992.

92A1771

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Asti, Campobasso, Cuneo e Udine.

Con decreto ministeriale n. 1 1102 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Asti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.364.527.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.365.727.000 iscritto a nome del contribuente Cerruti Guido e della Cer.Ro. S.a.s. di Cerruti Guido & C.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1 1492 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.854.150.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.886.810.772 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1417 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Cuneo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.264.626.660, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.301.114.606 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1419 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Udine è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.677.043.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.680.272.196 iscritto a nome dei contribuenti Canciani Luigi Roberto e Pilutti Luisa.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Udine darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1738

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria differenziale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

biochimica sistematica umana.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

semiotica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

storia del teatro e dello spettacolo;
linguistica francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1739

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

economia politica;
economia ed organizzazione aziendale.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica industriale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

diritto agrario.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

sociolinguistica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica;
microbiologia generale;
botanica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

scienza dell'alimentazione.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:

economia dei trasporti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1740

MINISTERO DEL TESORO

N. 71

Corso dei cambi del 10 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1225 —	1225 —	1225,500	1225 —	1225 —	1225 —	1224,470	1225 —	1225 —	1234,350
E.C.U.	1542,200	1542,200	1542,250	1542,200	1542,200	1542,200	1542,500	1542,200	1542,200	1542,350
Marco tedesco	753,520	753,520	753,500	753,520	753,520	753,520	753,600	753,520	753,520	754,420
Franco francese	222,470	222,470	222,800	222,470	222,470	222,470	222,510	222,470	222,470	222,770
Lira sterlina	2168,500	2168,500	2169 —	2168,500	2168,500	2168,500	2169,300	2168,500	2168,500	2151,050
Fiorino olandese	669,260	669,260	668 —	669,260	669,260	669,260	669,250	669,260	669,260	670,070
Franco belga	36,628	36,628	36,630	36,628	36,628	36,628	36,628	36,628	36,628	36,672
Peseta spagnola	11,981	11,981	12,010	11,981	11,981	11,981	11,986	11,981	11,981	11,898
Corona danese	194,170	194,170	194,250	194,170	194,170	194,170	194,200	194,170	194,170	194,430
Lira irlandese	2009,300	2009,300	2008 —	2009,300	2009,300	2009,300	2009 —	2009,300	2009,300	—
Dracma greca	6,428	6,428	6,450	6,428	6,428	6,428	6,434	6,428	6,428	—
Escudo portoghese	8,776	8,776	8,790	8,776	8,776	8,776	8,770	8,776	8,776	8,772
Dollaro canadese	1029,400	1029,400	1030 —	1029,400	1029,400	1029,400	1028,600	1029,400	1029,400	1036,400
Yen giapponese	9,234	9,234	9,260	9,234	9,234	9,234	9,235	9,234	9,234	9,323
Franco svizzero	820,800	820,800	821,500	820,800	820,800	820,800	821 —	820,800	820,800	821,860
Scellino austriaco	107,065	107,065	107 —	107,065	107,065	107,065	107,075	107,065	107,065	107,208
Corona norvegese	192,080	192,080	192 —	192,080	192,080	192,080	192,060	192,080	192,080	191,960
Corona svedese	207,870	207,870	208,500	207,870	207,870	207,870	207,890	207,870	207,870	207,960
Marco finlandese	275,880	275,880	276,500	275,880	275,880	275,880	276 —	275,880	275,880	—
Dollaro australiano	937 —	937 —	935 —	937 —	937 —	937 —	937,050	937 —	937 —	939,100

Media dei titoli del 10 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,650
» » » 21- 4-1987/94	88,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 -
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 -
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 -
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 -
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 -
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,200
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,175
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	100 -
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	100,150
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,225
» » » »	18-11-1987/93	99,900
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,250
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,525
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,700
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	98,700
» » » »	1-10-1990/95	99,525
» » » »	1-11-1985/95	98,950
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	98,875
» » » »	1-12-1990/95	99,650
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,050
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,450
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	99,600
» » » »	1- 4-1986/96	99,550
» » » »	1- 5-1986/96	99,200
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,600
» » » »	1- 9-1986/96	98,550
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,525
» » » »	1-12-1986/96	98,550
» » » »	1- 1-1987/97	98,575
» » » »	1- 2-1987/97	99 —
» » » »	18- 2-1987/97	99,075
» » » »	1- 3-1987/97	99,275
» » » »	1- 4-1987/97	98,750
» » » »	1- 5-1987/97	98,675
» » » »	1- 6-1987/97	98,825
» » » »	1- 7-1987/97	98,450
» » » »	1- 8-1987/97	98,275
» » » »	1- 9-1987/97	98.050
» » » »	1- 3-1991/98	98,550
» » » »	1- 4-1991/98	98,300
» » » »	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,475
» » » »	1- 7-1991/98	98,275
» » » »	1- 8-1991/98	98,325
» » » »	1- 9-1991/98	98.325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12.50%	18- 4-1992	99.850
» » »	9.15%	1- 5-1992	99.750
» » »	11.00%	1- 5-1992	99.700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99.750
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.775
» » »	9.15%	1- 6-1992	99.800
» » »	10,50%	1- 7-1992	100.100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.625
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99.950
» » »	12.50%	1-10-1992	99,925
» » »	12.50%	1- 2-1993	99.925
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.950
» » »	12.50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12.50%	1- 9-1993	100.025
» » »	12.50%	1-10-1993	100.200
» » »	12.50%	1-11-1993	100.075
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.050
» » »	12.50%	17-11-1993	100.225
» » »	12.50%	1-12-1993	99.950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100.150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99.950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100.125
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	100.050
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	99.925
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	100.050
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	99.875
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99.875
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	98.250
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	98.750
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	99.250
» » »	12.50%	1-11-1990/97	99,925
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	99,825
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	99.950
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	97.900
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,700
» » »	12.00%	1- 6-1991/2001	97.925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8.50%	99.700
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	99.450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99.750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99.700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	96.725
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96.850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97.925
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	96.725
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	96.800
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	98.750
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	95.500
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	99.400
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	94.625
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	100.400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101.100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102.050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	108.200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100.050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104.550
» » » »	26- 9-1990/95	11.90%	105.150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M10042

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.22987-XV-J del 6 febbraio 1992 la polvere da caccia denominata «C8» che la società Sipe Nobel intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto) è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con classificazione O.N.U. n. 0161, divisione di rischio e gruppo di compatibilità 1.3 C.

92A1741

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ammissione al finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità presentati dalle regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Il CIPE, nella seduta del 31 gennaio 1992, ha deliberato quanto segue:

Sono approvati e ammessi al finanziamento, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, i seguenti progetti immediatamente realizzabili presentati dalle regioni:

SICILIA

U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
40 Taormina (Messina)	Completamento nuovo ospedale S. Vincenzo di Taormina (Messina)	19.283
46 Patti (Messina)	Completamento ospedale «Barone Romeo» di Patti (Messina)	19.317

FRIULI-VENEZIA GIULIA

U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
11 Pordenonese	Centro di riferimento oncologico di Aviano (Padova) - Acquisto attrezzature . . .	7.695

VENETO

U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
21 Padova	Acquisto attrezzature ed arredi per il presidio multizonale di prevenzione di Padova	665
30 Rovigo	Presidio multizonale di prevenzione di Rovigo: acquisto attrezzature tecnico-scientifiche	631
21 Padova	Costruzione del centro di cardiologia e cardiochirurgia del Policlinico di Padova - Seconda fase - Centro di cardiologia.	9.500
3 Belluno	Ospedale di Belluno: sistemazione definitiva portineria accessi e viabilità	650
25 Verona	Policlinico di Verona: costruzione unità operativa di odontoiatria e ristrutturazione degli spazi per ambulatori	10.925

La regione Veneto provvederà ad includere nel piano socio sanitario regionale 1992-94, in corso di redazione, l'incremento dei posti letto da quindici a trenta nell'unità operativa di odontoiatria del Policlinico di Verona nonché a prevedere, per la stessa unità, le somme necessarie per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature.

Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza.

(*) Al netto della quota del 5% di spettanza regionale

92A1744

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; ripristino di autorizzazioni di forme farmaceutiche)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 180/1992 del 9 marzo 1992 concernente la specialità medicinale «SEROFENE» alla pagina 17, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicato il codice della specialità in luogo di: «codice: *02672012* (in base 10)», leggasi: «codice *026972012* (in base 10)».

92A1772

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi, nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante i provvedimenti del Ministero della sanità numeri MI/150/92 e MI/151/92 del 28 marzo 1992, concernenti le specialità medicinali «BUSCOPAN COMPOSITUM» e «BARALGINA e BARALGINA FIALE», alla pag. 42, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicato l'oggetto dei provvedimenti, in luogo di: «Le indicazioni ora autorizzate sono: spasmi della muscolatura liscia con spiccata componente dolorosa, come ad esempio in caso di colica renale o biliare», leggasi: «Le indicazioni ora autorizzate sono: per le *preparazioni iniettabili:* spasmi della muscolatura liscia con spiccata componente dolorosa *acuta*, come ad esempio in caso di colica renale o biliare; *per le altre forme farmaceutiche*: spasmi della muscolatura liscia con spiccata componente dolorosa, come ad esempio in caso di colica renale o biliare».

92A1773

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 *

L. 1.200